



3376/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARIO FINOCCHIARO

- Presidente -

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA

- Consigliere -

Ud. 11/11/2015 - CC

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO

- Consigliere -

R.G.N. 23944/2014

Dott. MARCO ROSSETTI

- Rel. Consigliere -

Rom 3376

Rep.

CM + CR

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23944-2014 proposto da:

RG

, elettivamente domiciliato presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall' Avvocato GIOVANNI D'ERME, giusta procura in calce al

ricorco;

me

- *ricorrente* -

contro

DU

ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo

Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE, 38, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO

COLETTI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

- *controricorrente* -

nonchè contro

7577
15.

CW

;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1794/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO del 15/05/2014, depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l'Avvocato GIOVANNI D'ERME, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato PIERFILIPPO COLETTI, difensore del controricorrente, che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., la seguente relazione:

1. GR *ha impugnato per cassazione la sentenza di merito con la quale è stata rigettata la sua domanda di risarcimento del danno derivato - in tesi - da un sinistro stradale.*

Il giudice di merito ha motivato la propria decisione ritenendo non dimostrato che le lesioni patite dall'attore fossero state causate dal sinistro stradale come descritto nell'atto di citazione.

2. Col primo motivo di ricorso GR *lamenta il vizio di omessa valutazione d'un fatto controverso, ex art. 360 n. 5 c.p.c..*

Lungi, tuttavia, dall'indicare quale sarebbe il "fatto" materiale trascurato dalla Corte d'appello, l'illustrazione del motivo si risolve in una censura di merito al modo in cui la Corte d'appello ha valutato le prove raccolte.

Censura, pertanto, inammissibile in questa sede.

3. Col secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta una erronea - per eccesso - liquidazione delle spese di lite da parte della Corte d'appello.

Il motivo è infondato, in quanto sia nell'ipotesi in cui la causa volesse ritenersi di valore indeterminabile, sia nel caso in cui la si volesse ritenere di valore pari ad euro 500.000, come indicato nell'atto di citazione, la liquidazione della Corte d'appello non eccederebbe i valori tabellari.

Nel primo caso, infatti, il compenso dovuto sarebbe ricompreso tra euro 11.576 (se il giudizio fosse qualificato di difficoltà media) e euro 21.538 (se fosse ritenuto di difficoltà alta).

Nel secondo caso, il compenso dovuto sarebbe ricompreso tra euro 19.160 e 35.608.

4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.

Si propone altresì, a causa della totale inconsistenza dei motivi di gravame, la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c..

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

4. Nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. la parte ricorrente deduce di avere correttamente spiegato, nel proprio ricorso, quale fosse il "fatto controverso" del cui omesso esame, da parte del giudice di merito, essa intendeva dolersi.

Spiega che tale fatto controverso è costituito dall'avverarsi del sinistro; che vi sarebbe "omesso esame" perché il sinistro, sebbene effettivamente avvenuto, è stato ritenuto non provato dal giudice di merito; che il giudice "non ha proprio valutato le uniche prove certe (...) acquisite nel corso dell'istruttoria".

Ad avviso del Collegio tali deduzioni confermano e corroborano l'inammissibilità del ricorso già segnalata con la relazione preliminare.

mm

La sentenza d'appello impugnata in questa sede è stata infatti depositata dopo l'11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c..

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma *“è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”* (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che *“l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”*.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha ovviamente esaminato il “fatto” rappresentato dal sinistro stradale, e ne ha escluso l'effettiva sussistenza.

La circostanza che alcune fonti di prova siano state valutate in un modo piuttosto che in un altro, alla luce del *dictum* delle Sezioni Unite di questa Corte sopra ricordato, non può costituire (più) motivo di ricorso per cassazione, salvo i casi estremi di motivazione totalmente illogica (ad esempio: *“è provato il credito, quindi rigetto la domanda del creditore”*), oppure totalmente inesistente.

Pertanto, è proprio l'affermazione del ricorrente (p. 2, 2° capoverso, della memoria) ove si afferma di volere prospettare, come fondamento del ricorso, il fatto che il giudice “non abbia valutato le prove”, a dimostrare la incompatibilità del motivo di ricorso col nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., come interpretato da Cass. Sez. Un. 8053/14, cit..

5. Per quanto concerne il secondo motivo di gravame, che investe la liquidazione delle spese di lite compiuta dal giudice d'appello, il ricorrente ribadisce nella memoria ex art. 380 *bis* c.p.c. che, essendo la causa di valore indeterminabile, le spese dovessero essere calcolate in misura pari a quelle previste per le cause di valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro.

Tale deduzione non può essere condivisa, per due ragioni.

La prima ragione è che la presente causa non era affatto di valore indeterminabile, avendo l'odierno ricorrente inequivocabilmente domandato un risarcimento di circa 587.000, come risulta dagli atti e come rilevato dalla stessa società controricorrente a p. 6 del proprio controricorso.

La seconda ragione è che l'art. 5, comma 6, d.m. 10.3.2014 n. 55, stabilisce che la liquidazione delle spese nelle cause di valore indeterminabile deve avvenire “di regola” con gli importi previsti per le cause di valore compreso tra 26.000 e 260.000 euro.

Soggiunge, però, che *“qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000”*.

E certamente non può revocarsi in dubbio che la causa nella quale si chieda un pagamento di oltre mezzo milione di euro non rientri tra quelle *“di particolare importanza per la rilevanza degli effetti”*.

Ora, per le cause di valore fino a 520.000 euro, il compenso medio liquidabile per il grado di appello è 19.160 euro, mentre quello massimo è 35.608 euro.

La liquidazione compiuta dalla Corte d'appello, essendo rimasta ben al di sotto di tali valori, è dunque coerente con le prescrizioni di legge.

6. Condivisibile, altresì, è la richiesta di condanna del ricorrente per avere agito quanto meno con colpa grave, ai sensi dell'abrogato art. 385, comma 4, c.p.c., applicabile *ratione temporis* al presente giudizio.

Quest'ultimo è infatti iniziato in primo grado il 9.3.2009, ed il ricorso per cassazione è stato proposto nel 2014.

Ad esso pertanto è applicabile l'art. 385, comma quarto, c.p.c., a norma del quale *“quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'art. 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”*.

Tale norma è stata infatti aggiunta dall'art. 13 d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e, per espressa previsione dell'art. 27, comma 2, del medesimo decreto, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006.

L'art. 385, comma 4, c.p.c., è stato abrogato dall'art. 46, comma 20, l. 18 giugno 2009, n. 69.

Tuttavia, per espressa previsione dell'art. 58 della stessa legge, *“le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile (...) si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”*, vale a dire dopo 4 luglio 2009.

Nel presente giudizio è pertanto applicabile *ratione temporis* l'art. 385, comma 4, c.p.c. (come già ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013, Rv. 629023, in motivazione), in quanto:

- (a) il ricorso per cassazione ha ad oggetto una sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006;
- (b) essendo il giudizio in primo grado iniziato prima del 4 luglio 2009, ad esso non si applica l'abrogazione dell'art. 385, comma 4, c.p.c., disposta dalla l. 69/2009.

V'è solo da aggiungere, per completezza ed a maggior conforto del principio di diritto che sarà espresso nei §§ che seguono, che il precetto già contenuto nell'art. 385, comma 4, c.p.c., per i giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009 non è stato soppresso, ma semplicemente trasferito nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 12, della citata legge n. 69/09.

Scelta, quest'ultima, la quale palesa la evidente volontà del legislatore non solo di tenere fermo il principio medesimo, ma anzi di rafforzarlo, spostando la relativa previsione in una disposizione di carattere generale ed applicabile a qualsiasi tipo di giudizio.

5.1. Chiarito ciò quanto alle norme applicabili, deve rilevarsi che l'odierno ricorrente, nel proprio ricorso, ha censurato la sentenza d'appello sostenendone l'erroneità per avere privilegiato alcune prove piuttosto che altre.

Una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (*ex permultis*, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3,

Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che *“la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”*).

5.2. Ci troviamo dunque al cospetto d'un ricorso per cassazione che, da un lato, non tiene conto di un orientamento consolidato da anni, senza spendere alcun valido argomento per dimostrarne l'erroneità; dall'altro prospetta un motivo di ricorso non più consentito dal novellato art. 360, n. 5, c.p.c., e per di più trascurando l'interpretazione che della nuova norma hanno dato le Sezioni Unite di questa Corte, con decisione depositata vari mesi prima della proposizione del ricorso.

Ora, ritiene questa Corte che proporre ricorsi per cassazione dai contenuti così distanti per un verso dal diritto vivente, per altro verso dai precetti del codice di rito come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite, costituisca di per sé un indice della colpa grave del ricorrente.

Agire o resistere in giudizio con colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver

adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta.

Il che è quanto avvenuto nel nostro caso, posto che sarebbe stato agevole avvedersi della carenza di fondamento del ricorso oggi in esame. Da ciò deriva che delle due l'una: o il ricorrente - e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. - ben conosceva l'insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata (condotta che, ovviamente, l'ordinamento non può consentire); ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la *exacta diligentia* esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall'art. 1176, comma 2, c.c.) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell'avvocato in generale, e dell'avvocato cassazionista in particolare.

5.3. Ovviamente questa Corte ben conosce l'orientamento secondo cui la mera infondatezza *in iure* delle tesi prospettate in sede di legittimità non può di per sé integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (Sez. U, Ordinanza n. 25831 del 11/12/2007, Rv. 600837).

Questo orientamento, tuttavia, per un verso non viene in rilievo nel nostro caso, e per altro verso deve ritenersi superato.

5.3.1. Esso, innanzitutto, non viene in rilievo nel nostro caso, giacché se è vero che proporre un ricorso per cassazione rivelatosi infondato, di per sé, non costituisce indice di colpa grave ex art. 385, comma 4, c.p.c. (ovvero, oggidi, ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.), è parimenti vero che in questa sede si è rilevata non già la mera infondatezza, ma la totale insostenibilità in punto di diritto degli argomenti spesi nel ricorso, a causa della mancanza di argomentazioni tendenti a contrastare la giurisprudenza consolidata: di talché la insostenibilità degli argomenti del ricorrente finisce per costituire un indizio dal quale risalire, ex art. 2727 c.c., alla sussistenza di colpa grave, consistita come già detto nell'ignorare, senza alcun atteggiamento consapevole o critico, le interpretazioni consolidate delle norme anche processuali.

5.3.2. Il suddetto orientamento (secondo cui sostenere tesi infondate in sede di legittimità non sarebbe di per sé indice di "colpa grave", ai fini della condanna per responsabilità aggravata), in ogni caso oggi non è più coerente né con la natura e la funzione del giudizio di legittimità, né col quadro ordinamentale.

Non è coerente con le prime, perché non considera come il legislatore abbia, negli ultimi anni, proceduto ad un progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia assegnato alla Corte di cassazione: sono dimostrazione di questa tendenza, ad esempio, l'art. 360 *bis*, n. 1, c.p.c., il quale sanziona con la dichiarazione di "inammissibilità" (*rectius*, manifesta infondatezza) il ricorso che censuri un orientamento consolidato, senza offrire elementi per sostenerne il mutamento; la novella dell'art. 363, comma primo, c.p.c., che ha ampliato il novero dei casi in cui è consentito alla Corte di pronunciare il principio di diritto nell'interesse della legge; od ancora all'introduzione dell'art. 374, terzo comma, c.p.c., che inibisce alle singole sezioni della Corte di

mu

cassazione di porsi in contrasto con gli orientamenti delle Sezioni Unite, senza previamente rimettere la questione a queste ultime.

Da queste modifiche emerge l'intento del legislatore di rafforzare e qualificare la funzione di legittimità e il suo scopo di nomofilachia, intento che resterebbe ovviamente frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che meritino e rendano necessario il suo intervento.

L'orientamento qui in discussione, inoltre, non è coerente col mutato quadro ordinamentale, perché non tiene conto:

(a) del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere più celere il giudizio. Infatti la celerità del giudizio di legittimità, concentrato com'è in una sola udienza, dipende non tanto e non solo dalle norme processuali che disciplinano il giudizio di impugnazione, ma anche e soprattutto dal numero di giudizi *manifestamente infondati* pendenti dinanzi la Corte. E' dunque evidente che la proposizione di ricorsi privi di qualsiasi ragionevole *chance* di accoglimento ha l'effetto di impedirle la celere decisione di quelli che, fondati od infondati che siano, pongano questioni le quali richiedano un intervento correttivo o nomofilattico del giudice di legittimità;

(b) del principio che considera illecito l'abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalità strumentali (*ex multis*, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 10177 del 18/05/2015, Rv. 635418);

(c) del principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali (così, da ultimo, Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015, Rv. 635536, in motivazione).

Vale la pena, infine, soggiungere che l'orientamento qui in contestazione, in ogni caso, risulta essere stato abbandonato dalle

decisioni più recenti di questa Corte, che si sono allineate al diverso principio qui affermato (*ex aliis*, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642).

5.4. Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d'ufficio al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in base al valore di queste ultime.

Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo di euro 5.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

6. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m.

la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

-) condanna **GR** alla rifusione in favore di **C**

Assicurazioni soc. coop. a r.l. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

-) condanna **GR** al pagamento in favore di **C**

Assicurazioni soc. coop. a r.l. ex art. 385, comma 4, c.p.c., della somma di euro 5.000, oltre interessi legali dalla data della presente ordinanza;

m

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di **GR**

di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 11 novembre 2015.

Il Presidente

(Mario Finocchiaro)




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

22 FEB. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

